



Allegato "A" all'atto n. 891 della Raccolta

S T A T U T O

ART. 1 = Viene costituita l'Associazione culturale "IL FARO D'IPPOCRATE".

Lo scopo dell'associazione è la diffusione della cultura, dell'arte e della storia della medicina, della chirurgia e della sanità. A tale scopo promuove convegni, mostre, manifestazioni, conferenze, studi, curando pubblicazioni e specifiche ricerche sull'arte e sulla storia sanitaria. L'Associazione raccoglie nella propria biblioteca e nei propri archivi materiale di studio, ricerche, relazioni, pubblicazioni, messo a disposizione degli associati, ponendosi come dinamico strumento di istruzione e informazione.


ART. 2 = La sede dell'Associazione è in Napoli alla Via Tarantino n. 20.

ART. 3 = L'Associazione ha carattere culturale e non ha scopo di lucro. Per il raggiungimento dei suoi fini si avvale della collaborazione di Enti culturali, pubblici e privati.

ART. 4 = L'Associazione "IL FARO D'IPPOCRATE" può comprendere tra i suoi associati persone fisiche e persone giuridiche quali Enti, Associazioni, Federazioni.

L'Associazione può articolarsi in settori specifici di ricerca scientifica e storica.

ART. 5 = L'Associazione "IL FARO D'IPPOCRATE" comprende associati con diritto di voto vincolante e associati onorari con





MICHELE NASTRI  
NOTAIO

diritto di voto consultivo e non tenuti al pagamento delle quote associative. Tutti gli associati, esclusi gli associati onorari, hanno uguale diritto e partecipano paritariamente alla vita dell'Associazione.


ART. 6 = L'ingresso in seno all'Associazione avviene per merito constatato nell'attività svolta dal candidato. L'Associato fruisce di tutti i servizi dell'Associazione delle forme da essa stabilite.

ART. 7 = Le attività dell'Associazione vengono sostenute con le entrate costituite da quote di associazione e da donazioni, nonché da sovvenzioni, contributi o erogazioni di altri eventuali sovventori, compresi gli eventuali finanziamenti nazionali, comunitari ed internazionali.

ART. 8 = Sono organi dell'Associazione: l'assemblea degli associati, il Presidente, il Direttore.

ART. 9 = L'Assemblea degli associati viene convocata su richiesta del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo degli associati con diritto di voto esecutivo. La convocazione deve avvenire con lettera o tramite informazione pubblica. L'Assemblea discute gli argomenti all'ordine del giorno e approva il documento finale e le direttive per il lavoro da svolgere sino alla prossima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, con diritto di voto vincolante e delibera a maggioranza degli intervenuti. Per le modificazioni





dello Statuto è necessaria la presenza dei tre quarti degli associati con diritto di voto vincolante ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.

ART. 10 = Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne promuove le attività, sta in giudizio come attore e come convenuto. Ha facoltà, nell'esercizio delle sue funzioni di acquistare, vendere, permutare, stipulare contratti in genere, accettare lasciti, donazioni e legati, aprire e chiudere conti correnti bancari di corrispondenza o di qualsiasi altro genere, aprire e chiudere conti correnti postali, effettuare depositi e prelevamenti, riscuotere, quietanzare, effettuare pagamenti, chiedere prestiti e mutui anche ipotecari, rilasciare e revocare procure speciali anche per categorie di atti, assumere dipendenti e compiere ogni operazione amministrativa e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione, può compiere provvedimenti d'urgenza riferendone all'Assemblea per l'approvazione nella convocazione annuale o straordinaria. Convoca l'Assemblea.

ART.11 = Il Direttore viene nominato dall'Assemblea, dura in carica cinque anni, e può essere rieletto. Provvede all'organizzazione delle attività dell'Associazione. Dirige il Servizio Stampa e tutte le pubblicazioni dell'Associazione, vigila sull'applicazione dello Statuto. Esercita l'autorità disciplinare su tutto il personale di ogni categoria addetto al-





l'associazione. Assolve tutte le funzioni di tramite tra la Presidenza e gli Associati.

ART. 12 = Al Presidente, al Direttore ed agli associati è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'ambito delle attività dell'associazione.

ART. 13 = Il patrimonio è costituito, oltre che da quanto previsto al precedente articolo 8:


- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle eventuali raccolte pubbliche di fondi nei limiti di legge.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'associazione, nè sono trasmissibili le quote o posizioni di associato se non nel caso di successione a causa di morte.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio si procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente






al bilancio preventivo per il nuovo esercizio ed al programma delle attività per il nuovo esercizio, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dalla data dell'avviso di convocazione bilanci e programma saranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli. All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 = La durata dell'Associazione viene fissata sino al 31 dicembre 2050.

ART. 15 = L'uscita di un membro dall'Associazione "IL FARO D'IPPOCRATE" sia associato effettivo che onorario, può avvenire: a) attraverso dimissioni, scritte indirizzate all'Associazione oppure al suo Presidente; b) attraverso espulsione decisa dall'Assemblea o dal Presidente dell'Associazione per gravi e fondati motivi. L'espulsione comporta la conseguente revoca di ogni eventuale carica ricoperta dal membro.

ART. 16 = In caso di scioglimento dell'Associazione o di sua cessazione per qualsiasi motivo, l'Assemblea stabilirà le forme di destinazione del fondo comune residuo dandone inca-





MICHELE NASTRI  
NOTAIO

rico al Presidente per l'attuazione.

F.ti Gennaro Rispoli, Corrado Rispoli, Licia Rispoli, Mariano  
Fortunato Armellino, Michele Nastri notaio (Sigillo)

=====

La presente copia, composta di *novè* fogli è  
conforme all'originale munito delle prescritte firme, e depo-  
sitato nei miei atti. Si rilascia per uso **CONSENTO DALLA LEGGE**

Ercolano,

**17 MAR. 2017**

